

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1980

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CUTRUFO e RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008

Norme istitutive dell’Assemblea costituente per la revisione
della parte II della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'esito referendario sfavorevole al disegno di legge costituzionale di riforma della parte II della Costituzione, approvato a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso della XIV legislatura, non ha reso possibile il perseguimento degli obiettivi di modernizzazione della società italiana sulla cui opportunità, a prescindere dai contenuti di quella proposta di revisione, quasi tutte le parti politiche oggi concordano.

La riforma della parte II della Costituzione risponde in primo luogo alla necessità di adeguare alcuni istituti attraverso la semplificazione dei poteri decisionali e la costruzione di una rete di maggiore protezione democratica per il cittadino.

È questa una sfida che, sebbene interrotta, non può essere abbandonata.

L'eventuale utilizzazione della procedura di revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, non fa ritenere possibile migliore sorte rispetto al tentativo già fatto con la Commissione cosiddetta «Bicamerale» presieduta, nel corso della XIII legislatura, dall'onorevole D'Alema.

Peraltro, le obiezioni che si potrebbero muovere al ricorso alla procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione sono al contempo di principio e di opportunità.

Innanzitutto, non si vede come sia possibile immaginare che in questa delicata fase storica le Camere, già in passato rivelatesi incapaci di dare risposte alle sentite esigenze di revisione della parte II della Costituzione attraverso la Commissione bicamerale e mediante il ricorso all'ordinario procedimento di revisione costituzionale, possano riuscire nell'intento proprio ora che, dopo la crisi del secondo Governo Prodi, la loro prossima composizione e la stessa data delle elezioni appaiono incerte.

Né appare possibile procedere alla riforma costituzionale con una maggioranza parlamentare che, a causa del sistema elettorale, rischia di essere comunque assai esigua.

La revisione della Costituzione italiana non può che essere effettuata da legislatori che rappresentino la maggioranza dei cittadini italiani.

Per questi motivi, non rimane che un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale con il metodo proporzionale, alla quale demandare esclusivamente il compito di operare, entro un termine ristretto, la riscrittura della parte II della Costituzione. Solo in tal modo tutte le idee presenti nel tessuto vivo del Paese saranno rappresentate e la maggioranza di questa Assemblea sarà anche la maggioranza del popolo italiano proiettata in un rinnovato spirito costituente.

A questo proposito, il presente disegno di legge costituzionale prevede che l'Assemblea costituente sia composta da un numero di membri sufficiente ad assicurarne la rappresentatività, eletti attraverso un meccanismo rigorosamente proporzionale.

L'Assemblea costituente sarà infatti composta da centocinquanta membri. Sono eleggibili a membri dell'Assemblea i cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età con l'esclusione di coloro che ricoprono cariche istituzionali elettive o la carica di membro del Governo.

L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, tra liste regionali concorrenti, con l'indicazione della singola preferenza e sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale. Con questo sistema di elezione sia i grandi schieramenti

che i piccoli partiti, anche di livello regionale, potranno vedere eletti propri rappresentanti.

Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato.

L'Assemblea costituente rimane in carica dodici mesi, prorogabili soltanto una volta per un altro anno e con un procedimento aggravato. Riteniamo che prevedendo un termine preciso per i lavori dell'Assemblea si possano raggiungere questa volta dei risultati concreti in termini di riforme.

Per tutta la durata dell'Assemblea costituente, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Ovviamente, il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale.

Il disegno di legge si propone dunque la revisione della parte II della Costituzione, ritenendo che gli articoli da 1 a 54 siano ancora del tutto attuali, vivi ed effettivi nella vita dei cittadini italiani, in quanto prefigu-

rano una democrazia moderna e partecipata e rappresentano uno straordinario esempio del costituzionalismo pluralista contemporaneo. Tramite essi lo spirito repubblicano permea una società avanzata quale quella italiana.

D'altra parte la revisione, in particolare, riguarda alcuni nodi che vanno sciolti per fornire un nuovo slancio alla vita democratica del Paese sul duplice versante della forma di governo e della forma di Stato.

Vi è la necessità di favorire governi stabili, stante il decisivo ruolo che nelle società contemporanee ha la certezza dell'Esecutivo per favorire lo sviluppo economico attraverso il ricorso a processi decisionali rapidi, garantisti ed efficienti.

Occorre poi sottolineare, senza prefigurare tuttavia alcuna soluzione di merito, lo spinoso problema della giurisdizione, che non può sfuggire alla necessità di coniugare la sicurezza collettiva con le libertà individuali. Vi è infine il tema, centrale nella vita di oggi, di dare definitiva sistemazione costituzionale alla Repubblica delle Autonomie.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è eletta una Assemblea costituente, di seguito denominata «Assemblea», che procede alla revisione della parte II della Costituzione.

2. L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione di una legge di revisione della parte II della Costituzione, escluso l'articolo 139, delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione e delle leggi costituzionali vigenti.

3. È precluso all'Assemblea l'esame di proposte di revisione dei principi fondamentali, dei diritti inviolabili e dei singoli articoli o titoli della parte I della Costituzione.

4. Per la durata dei lavori dell'Assemblea, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione.

5. Il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, salvo che per la legislazione costituzionale e di revisione delle norme costituzionali.

Art. 2.

1. L'Assemblea è composta di centocinquanta membri.

2. L'attribuzione dei seggi avviene su base proporzionale, tra liste regionali concorrenti, con l'indicazione di singola preferenza e secondo l'ordine di presentazione dei candidati di ciascuna lista.

3. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale. Ad ogni regione è comun-

que assicurata l'elezione di almeno un membro.

4. Sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea i cittadini italiani di specchiata onorabilità, residenti in Italia, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

5. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con la carica di membro del Parlamento europeo e di altre istituzioni comunitarie, nonché con ogni carica istituzionale elettiva della Repubblica italiana, con la carica di membro del Governo e con la carica di assessore regionale, provinciale e comunale. Sono membri di diritto dell'Assemblea i senatori di diritto e a vita.

6. Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi, gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi.

2. In caso di mancata approvazione del progetto di riforma della parte II della Costituzione entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea è sciolta.

3. Nel caso di cui al comma 2 si può disporre un'unica proroga dei lavori per la durata di un solo anno. La proroga deve essere richiesta con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con la medesima maggioranza.

Art. 4.

1. Il progetto di revisione della parte II della Costituzione, entro tre mesi dalla approvazione da parte dell'Assemblea, è sotto-

posto all'approvazione finale del Parlamento in seduta comune nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione.

Art. 5.

1. L'Assemblea cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del progetto di revisione della parte II della Costituzione.

2. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. La presente legge è promulgata entro dieci giorni dalla data della sua approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

